

CIRCOLARE N. 2 – GENNAIO 2017

Alle Aziende associate - loro sedi
c.a. Ufficio Amministrazione del Personale
c.a. RSU interne

Milano, 23 gennaio 2017

OGGETTO: modifica del “Modulo richiesta riscatto/prestazione pensionistica in forma di capitale”

Come certamente già noto, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’indennità di mobilità è stata abrogata e sostituita dal nuovo ammortizzatore sociale NASpl.

Sul tema è intervenuta la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito Covip) che, in risposta a un quesito posto da un’associazione di categoria (all.1), ha chiarito come la modifica legislativa non abbia conseguenze sulle possibilità di accesso alle prestazioni delle forme pensionistiche complementari.

La Covip precisa infatti che “mentre l’istituto dell’indennità di mobilità è stato abrogato, la procedura di mobilità, prevista dall’art.4 della legge n.223 del 1991, *rubricato “Procedura per la dichiarazione di mobilità”, è tutt’ora vigente.*”

Ed è l’essere oggetto di tale procedura a rappresentare, **di per sé**, uno degli eventi al cui verificarsi è possibile per l’iscritto avanzare richiesta di riscatto della posizione maturata, in base alla normativa di settore e alle previsioni statutarie del Fondo pensione.

In altre parole, ai fini dell’esercizio della facoltà di riscatto, che i lavoratori sottoposti alla procedura di mobilità beneficino o meno della prestazione NASpl (in luogo dell’abrogata indennità di mobilità) non riveste alcuna rilevanza.

In ultimo la Covip evidenzia che, a seguito di successive modifiche legislative, l’istituto della “procedura di mobilità” è stato ridenominato “procedura di licenziamento collettivo”, rimanendo sostanzialmente inalterato; “posto che la procedura di mobilità altro non è che un licenziamento a carattere collettivo”.

Alla luce delle considerazioni che precedono, nel “Modulo richiesta riscatto/prestazione pensionistica in forma di capitale” la causale di perdita dei requisiti di partecipazione “mobilità” (Tipo A e B) è sostituita dalla causale “procedura di licenziamento collettivo (già mobilità)”.

La stessa dicitura verrà utilizzata anche nelle sezioni del sito internet del Fondo interessate dalla modifica.



Alla presente circolare si allega il nuovo “Modulo richiesta riscatto/prestazione pensionistica in forma di capitale” (all.2), che è sempre possibile scaricare in formato “pdf” dalla Sezione “Modulistica” del predetto sito.

Cordiali Saluti.

FONCHIM
f.to Il Presidente
prof. Adriano Propersi

All. c.s.

Dicembre 2016

Oggetto: Quesito in materia di riscatto parziale della posizione individuale per mobilità

(lettera inviata a un'associazione di categoria)

Si fa riferimento alla nota del ... con la quale codesta Associazione ha posto un quesito in tema di riscatto parziale della posizione individuale per mobilità *ex art. 14, comma 2, lett. b)* del d.lgs. n. 252 del 2005.

In particolare, con la predetta nota è stato chiesto di conoscere se la fruizione della “Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’Impiego” (c.d. NASpI), istituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 22 del 2015 (*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati*), possa essere ricondotta tra le causali previste dall’art. 14, comma 2, lett. *b)* del d.lgs. n. 252 del 2005 alla stregua dell’indennità di mobilità di cui è prevista l’abrogazione a far tempo dal 1° gennaio 2017.

Al riguardo, è opportuno innanzitutto evidenziare che l’art. 14, comma 2, lett. *b)* del d.lgs. n. 252 del 2005 consente il riscatto parziale della posizione individuale maturata in caso, tra l’altro, di “*ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità*”.

In base alla normativa di settore è quindi la” procedura di mobilità” a rappresentare uno degli eventi al cui verificarsi è possibile per l’iscritto avanzare richiesta di riscatto parziale della posizione e non già la percezione della relativa indennità di mobilità, come invece rappresentato nella richiesta di parere.

Quanto all’indennità di mobilità, disciplinata dall’art. 7 della legge n. 223 del 1991, la stessa non sarà più in vigore dal 1° gennaio 2017, essendo stata abrogata dall’art. 2, comma 71, lett. *b)* della legge n. 92 del 2012.

I lavoratori oggetto della procedura di mobilità potranno pertanto beneficiare dal 2017 della prestazione NASpI, laddove presentino tutti i requisiti fissati dall’art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015.

La NASpI è l’indennità mensile di disoccupazione che è stata istituita dall’art. 1 del citato d.lgs. n. 22 del 2015, a decorrere dal 1° maggio 2015, e che ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Ciò precisato, si osserva che le modifiche legislative relative agli ammortizzatori sociali hanno prettamente riguardato la prestazione assistenziale collegata alla procedura di mobilità e non già la procedura stessa. Infatti, mentre l’istituto dell’indennità di mobilità è stato abrogato e sostituito dal citato nuovo ammortizzatore sociale NASpI, la procedura

di mobilità, prevista dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991, rubricato "*Procedura per la dichiarazione di mobilità*", è tutt'ora vigente.

Per quanto qui interessa, si rileva che la rubrica del citato art. 4 "*Procedura per la dichiarazione di mobilità*", è rimasta immutata, così come il titolo "*Norme in materia di mobilità*" del capo II della legge, in cui è inserito lo stesso art. 4. Un altro riferimento alle procedure di mobilità è da rinvenirsi nella rubrica dell'art. 17 "*Reintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilità*" della medesima legge.

L'istituto della "procedura di mobilità" è quindi ancora presente nel nostro ordinamento e trova la sua specifica disciplina nell'art. 4 della legge n. 223 del 1991.

Alcune modifiche sono state nel tempo apportate alla citata normativa, come quella recata dalla legge n. 90 del 2012 (art. 2, comma 72, lettere da *a*) ad *e*), che ha sostituito nell'ambito dello stesso art. 4 le parole "*procedura di mobilità*" con "*procedura di licenziamento collettivo*" e in generale la parola "*mobilità*" con la parola "*licenziamento*". L'istituto è comunque rimasto sostanzialmente il medesimo anche dopo le modifiche recate nel 2012, posto che la procedura di mobilità altro non è che un licenziamento a carattere collettivo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che la procedura di mobilità indicata dall'art. 14, comma 2, lett. *b*), del d.lgs. n. 252 del 2005 sia quella prevista dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991, consistente in un licenziamento collettivo realizzato in presenza di determinati presupposti.

Si reputa quindi che i lavoratori sottoposti alla procedura di cui al citato art. 4 della legge n. 223 del 1991 possano di per sé esercitare la facoltà di riscatto prevista dall'art. 14, comma 2, lett. *b*), del d.lgs. n. 252 del 2005, essendo irrilevante che gli stessi beneficino o meno della prestazione NASpI, la cui erogazione è subordinata alla presenza di ulteriori e specifici requisiti.

Più in generale, si osserva che la fruizione della NASpI non può ritenersi ricompresa tra le causali che danno titolo al riscatto parziale della posizione di previdenza complementare ai sensi della sopra citata previsione del d.lgs. n. 252 del 2005.

Il Presidente



ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE E INDICAZIONI IMPORTANTI

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Bisogna allegare **SEMPRE**:

- Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente
- Copia del codice fiscale del richiedente

In caso di **riscatto per pensionamento**, bisogna allegare anche:

- Dichiarazione INPS (comunicazione di liquidazione oppure certificato di pensione)

In caso di **riscatto per invalidità**, bisogna allegare anche:

- Certificato Asl

In caso di **riscatto parziale** (50%) e di **riscatto per inoccupazione** > 48 mesi, bisogna allegare anche:

- Autocertificazione inoccupazione (Allegato 2)

ATTENZIONE

- **NON SONO AMMESSE RICHIESTE DI RISCATTO NON COMPILATE NELLA PARTE AZIENDA.** Tuttavia l'azienda deve in ogni caso timbrare il modello, ma confermare solo alcune delle motivazioni per cui l'aderente richiede il riscatto, in particolare quelle della tipologia A e della tipologia B. Le motivazioni non contrassegnate non devono essere confermate dall'azienda: è sufficiente in tali casi la documentazione prodotta dall'aderente. OCCORRE SEMPRE, PERÒ, CHE L'AZIENDA COMPILI LA PARTE RESTANTE.
- Occorre prestare la massima attenzione nell'indicazione della motivazione, che determina la tassazione applicata. In caso di errore il Fondo NON potrà procedere alla rettifica dei conteggi e del relativo CUD.
- La richiesta di riscatto implica la vendita delle quote di pertinenza dell'iscritto. Pertanto, una volta inviata a Fonchim, non è possibile annullarla o modificarla.

COORDINATE BANCARIE

Vanno indicate **ESCLUSIVAMENTE** le coordinate bancarie IBAN complete del conto intestato/cointestato al richiedente del riscatto.

RISCATTO PARZIALE PER CIGS (50%) E CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO

In caso di richiesta del 50% del capitale accantonato per CIGS a zero ore si ricorda che, qualora la posizione risulti vincolata da uno o più contratti di finanziamento, la richiesta deve obbligatoriamente essere corredata delle liberatorie al pagamento di tutti gli enti mutuanti.

Tali liberatorie dovranno autorizzare al pagamento a favore dell'associato senza alcun vincolo o restrizione.

In caso contrario le pratiche verranno RIFIutate.

FONDO DI GARANZIA

Contro il rischio derivante dall'omesso o parziale versamento dei contributi da parte del datore di lavoro al Fondo Pensione, è stato istituito presso l'INPS un apposito Fondo di Garanzia, le cui modalità di intervento sono disciplinate dalla Circolare INPS N. 23 del 22 febbraio 2008.

Si ricorda che uno tra i requisiti necessari affinché l'associato possa richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia è che lo stesso, all'atto della domanda, risulti essere iscritto ad un Fondo Pensione. **In caso di richiesta di riscatto totale prima dell'attivazione del fondo di garanzia, l'associato perderà il diritto di richiederne l'intervento, a meno che non si iscriva nel frattempo ad un'altra forma di previdenza complementare prevista dal D. Lgs. 252/2005** (cfr. messaggio INPS n. 2084, par. 3.6).

TASSAZIONE

Le prestazioni pensionistiche dei fondi pensione (riscatti, anticipazioni, rendite) sono assoggettate alla tassazione prevista dalla normativa fiscale vigente.

Fonchim, in quanto sostituto di imposta, attua automaticamente le trattenute previste in fase di calcolo delle prestazioni. Queste trattenute sono, in alcuni casi, a titolo definitivo, in altri casi a titolo provvisorio e necessitano di un conguaglio attraverso il 730.

La numerosità delle riforme fiscali avvenute negli ultimi anni (3 riforme) e la complessità dell'argomento rendono a volte difficile comprendere i meccanismi di tassazione. Prima di addentrarci nei tecnicismi è, pertanto, utile comprendere il meccanismo generale.

Hanno un regime fiscale di assoluto favore i riscatti richiesti per raggiungimento età pensionabile, mobilità, cassa integrazione (tutti casi **espressamente** previsti dalla norma), cioè tutte le volte che un aderente abbia portato a termine il piano pensionistico oppure sia stato "costretto" a riscattare per eventi esterni, non dipendenti dalla sua volontà. Riscattare, invece, prima di tali eventi, laddove la norma lo consenta, comporta una tassazione meno favorevole. Pertanto, nel caso intervenga una variazione nel rapporto di lavoro che non consenta più l'iscrizione a Fonchim (dimissioni volontarie, cambio contratto...), **è sempre conveniente trasferire la propria posizione** presso il fondo pensione attivo per il nuovo contratto o presso fondi aperti. Il trasferimento è, infatti, esentasse e privo di qualsiasi trattenuta.

Quanto sopra descritto ha lo scopo di illustrare sinteticamente le caratteristiche generali dei regimi di tassazione applicati alle prestazioni erogate dal Fondo. Pertanto vi sono alcune inevitabili approssimazioni e semplificazioni.

Per una descrizione puntuale della tassazione applicata si rimanda al "**Documento sul regime fiscale**", disponibile nel sito internet www.fonchim.it sezione "**Fonchim è – Normativa**".



il futuro è rosa

Inviare via **FAX** ai numeri:
02.67100951 – 02.66718091

Fonchim

AUTOCERTIFICAZIONE RISCATTO 50% E 100% PER INOCCUPAZIONE
solo per i casi B e C, dove previsto

Il/la sottoscritto/a

C.F.

dichiara:

- la veridicità dei dati riportati nella documentazione allegata per la richiesta del **riscatto 50%** e l'inoccupazione per un periodo di tempo **non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi**, nel periodo dal al
- la veridicità dei dati riportati nella documentazione allegata per la richiesta del **riscatto 50%** e la **cessazione dell'attività lavorativa preceduta da cassa integrazione guadagni**
- la veridicità dei dati riportati nella documentazione allegata per la richiesta del **riscatto 50%** e l'entrata in **cassa integrazione guadagni a zero ore da almeno 12 mesi**¹
- la veridicità dei dati riportati nella documentazione allegata per la richiesta del **riscatto 100%** e l'inoccupazione per un periodo di tempo **superiore a 48 mesi**, nel periodo dal al

Nel rendere la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a è consapevole che chi dichiara il falso incorre nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni (artt.75 e 76 del DPR 445/2000).

In fede

Data.....

Firma dell'associato

.....

¹ Si può richiedere il riscatto al 50% anche prima dell'avvenuta maturazione dei 12 mesi, se questi risultino definiti a priori. Si ricorda inoltre che, qualora la posizione risulti vincolata da uno o più contratti di finanziamento, la richiesta deve obbligatoriamente essere corredata delle liberatorie di pagamento di tutti gli enti mutuanti. Tali liberatorie dovranno autorizzare al pagamento a favore dell'associato senza alcun vincolo o restrizione. In caso contrario le pratiche verranno RIFIUTATE.